

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4536

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore RONCONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 2000 (*)

—————

Modifica dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, in materia di esenzione dall’ICI della prima
casa di abitazione

—————

—————
(*) *Testo non rivisto dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge nasce dall'esigenza di tutela del diritto costituzionale all'abitazione, un diritto inviolabile per tutti i cittadini.

Nell'articolo 53 della Costituzione è affermato che «Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività».

Si deduce, quindi, la necessità che una equa tassazione è commisurata all'entità del reddito; appare evidente che la proprietà della casa usata come abitazione non produce un reddito reale e quindi non trova riscontro tassarla.

Attualmente la situazione che si profila per il cittadino è contraria a quanto detto sopra e non allineata con quanto è detto nell'articolo 47 della Costituzione, secondo

comma; questo articolo recita testualmente che la Repubblica «favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione».

Non può essere una prerogativa ed un'abitudine dello Stato quella di continuare ad applicare nei confronti dei cittadini tassazioni non proporzionate alle loro possibilità economiche.

Non è sicuramente giusto continuare a colpire cittadini, che per ottenere la proprietà della casa hanno fatti enormi sacrifici per conseguire un bene essenziale e primario come la casa.

Con la presente proposta si vuole esentare dall'imposta comunale sugli immobili la prima casa di abitazione, purchè adibita ad abitazione principale, se non presenta caratteristiche di lusso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è inserito il seguente:

«1-*bis*. È altresì esente dall'imposta l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, purchè classificata nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7».

Art. 2.

1. Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale", dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.